



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



AICAI Associazione
Italiana
Corrieri aerei
Internazionali

MEMORANDUM D'INTESA TRA
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
E
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CORRIERI AEREI INTERNAZIONALI (AICAI)

- Visto il *Memorandum* di Intesa sottoscritto il 21 settembre 2000, tra l'allora Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette e l'Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) con il quale le parti si impegnavano a rafforzare la cooperazione reciproca con lo scopo di prevenire i traffici illeciti e le infrazioni alla normativa doganale;
- Visto l'*Addendum* al suddetto *Memorandum* di Intesa sottoscritto il 15 dicembre 2006, con il quale le parti condividevano l'utilizzo di un sistema di procedure di scambio dei dati per la messa a punto di un sistema di analisi dei rischi;
- Considerato che permane la necessità di contrastare sempre più efficacemente le infrazioni alla normativa doganale che possono causare danni all'erario comunitario e nazionale e gli illeciti extra-tributari che arrecano danno alla sicurezza e alla salute della collettività;
- Considerato che i traffici illeciti possono riguardare l'utilizzo di varie modalità di dichiarazione e di trasporto, tra cui quella aerea;
- Tenuto conto dell'elevato grado di automazione dei processi e dei sistemi informativi che caratterizzano le attività degli Uffici delle dogane e degli operatori del settore dei corrieri aerei internazionali;
- Considerata la necessità di aggiornare l'ambito ed il contenuto della reciproca collaborazione nonché di precisare, anche in base all'evoluzione tecnologica, le modalità di espletamento delle formalità doganali, con particolare riferimento alla portata delle agevolazioni applicabili al settore in base alla normativa unionale (franchigia doganale e fiscale) e nazionale;
- Tenuto conto delle risultanze dei tavoli tecnici tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI);
- Tenuto conto che è necessario prevedere nuove modalità operative di controllo e nuove procedure dei corrieri in conformità alla normativa vigente

**L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali
convengono di:**

- rafforzare la reciproca collaborazione al fine di prevenire e contrastare efficacemente i traffici illeciti e le altre infrazioni alla normativa doganale, evitando così, attraverso controlli mirati, ritardi nel regolare svolgimento dei traffici leciti;
- sviluppare delle modalità operative relative nel settore dei corrieri aerei, nonché realizzare lo scambio di dati necessario alla concreta realizzazione di una efficace analisi dei rischi da parte dell' Agenzia delle Dogane;
- razionalizzare i controlli doganali, all'atto dello sdoganamento ed a posteriori, nei confronti dei corrieri che aderiscono al presente *Memorandum* e sottoscrivono l'annesso *Addendum*, che forma parte integrante del *Memorandum*;
- definire delle procedure operative semplificate, riportate nell'*Addendum*, per gli operatori che aderiscono a questo *Memorandum*.

Roma, 6 luglio 2015

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore
Giuseppe Peleggi

**Associazione Italiana dei Corrieri Aerei
Internazionali**

Il Presidente
Alberto Nobis

ADDENDUM
AL MEMORANDUM D'INTESA TRA
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
E

L' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CORRIEI AEREI INTERNAZIONALI (AICAI)

- Visto il *Memorandum*, di cui il presente *Addendum* è parte integrante, con il quale le parti hanno convenuto l'adozione di alcune semplificazioni procedurali inerenti le operazioni doganali effettuate dai corrieri associati ad AICAI;
- Considerata la necessità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di disporre di un idoneo insieme di dati necessari all'analisi dei rischi che consentano di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli sulle operazioni doganali;
- Visto l'impegno da parte degli Associati ad AICAI di implementare i propri sistemi informativi in maniera funzionale alle esigenze manifestate dall'Agenzia per l'effettuazione dell'analisi dei rischi e, conseguentemente per l'attività di controllo;

**L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l' Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali
convengono l'adozione delle seguenti semplificazioni procedurali**

OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE

SPEDIZIONI DI VALORE TRASCURABILE

Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali all'importazione, ai sensi dell'art.23 del Reg.(CE) n.1186/2009, le spedizioni dirette da un paese terzo ad una persona¹ che si trova nel territorio dell'Unione Europea, per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) il valore intrinseco della merce non è superiore a 150 euro per spedizione;

¹ Ai sensi dell'art. 4 del Reg.(CEE) 2913/92 si intende per persona:

- una persona fisica;
- una persona giuridica;
- un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente.

- 2) le spedizioni non contengono i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

A. Nel caso di **spedizioni business to consumer**, nella compilazione della dichiarazione doganale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- casella 37.2 “regime” = codice C07 (spedizione di valore trascurabile);
- casella 2 “speditore” = generalità dello speditore almeno con lo stesso livello di dettaglio presente nei sistemi degli operatori (corrieri aerei);
- casella 8 “destinatario” = generalità del destinatario della spedizione con indirizzo di consegna e codice fiscale, se conosciuto, altrimenti il codice EORI dell’operatore;
- casella 33 “codice delle merci” = codice TARIC conosciuto, altrimenti codice convenzionale 9990 9909 00 che, però, non potrà essere utilizzato nei casi di spedizioni relative a merci di valore compreso tra 22 e 150 euro sottoposte ad imposizione fiscale con aliquota diversa da quella ordinaria;
 - casella 31 “designazione delle merci” = descrizione dettagliata della merce almeno con lo stesso livello di dettaglio presente nei sistemi degli operatori, anche in lingua diversa dall’italiano. Qualora il valore della merce non superi i 22 euro si applica la franchigia anche per l’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art.5 del D.M. 489/97. In questo caso:
 - è consentito l’utilizzo del codice convenzionale 9990 9909 00 nella casella 33 “codice merci”;
 - è consentita l’indicazione del codice EORI dell’operatore (corriere) nella casella del destinatario;
 - indicare il codice 4FR nella casella 37.2 “regime”.

Restano ferme le indicazioni relative alle generalità dei soggetti e alla descrizione dettagliata della merce, come sopra rappresentate.

B. Nel caso di **spedizioni business to business**, ferme restando le condizioni sub 1) e sub 2), nella compilazione della dichiarazione doganale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- casella 37.2 “regime” = codice C07 (spedizione di valore trascurabile);
- casella 2 “speditore” = generalità dello speditore almeno con lo stesso livello di dettaglio presente nei sistemi degli operatori;
- casella 8 “destinatario” = codice EORI, denominazione e indirizzo di consegna del destinatario;
- casella 33 “codice delle merci” = codice TARIC;
- applicazione dell’aliquota IVA propria del bene.

Qualora il valore della merce non superi i 22 euro si applica la franchigia anche per l’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art.5 del D.M. 489/97. In questo caso:

- è consentito l’utilizzo del codice convenzionale 9990 9909 00 nella casella 33 “codice merci” riportando nella casella 31 “designazione delle merci” la descrizione dettagliata della merce, almeno con lo stesso livello di dettaglio presente nei sistemi degli operatori;
- è consentita l’indicazione del codice EORI dell’operatore (corriere) nella casella 8 “destinatario” riportando, comunque, la denominazione e l’indirizzo di consegna del destinatario;
- indicare il codice 4FR nella casella 37.2 “regime”.

SPEDIZIONI DA UN PRIVATO DA UN ALTRO PRIVATO

Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali all'importazione, ai sensi degli artt. da 25 a 27 del Reg.(CE) n.1186/2009, e dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. 5/12/1997 n. 489, le spedizioni per le quali si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- siano spedite da un privato ad un altro privato con destinazione il territorio dell'Unione europea;
- abbiano carattere occasionale;
- il valore non superi i 45 euro;
- sia esclusa qualsiasi forma di pagamento;
- la merce sia destinata all'uso personale o familiare del destinatario.

Per la corretta applicazione della franchigia, nella compilazione della dichiarazione doganale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- casella 37.2 "regime" = codice 4FR (merci spedite da privato ad un altro privato);
- casella 2 "speditore" = generalità dello speditore;
- casella 8 "destinatario" = generalità del destinatario della spedizione con indirizzo di consegna e codice fiscale, se conosciuto, altrimenti il codice dell'operatore;
- casella 33 "codice delle merci" = codice TARIC conosciuto, altrimenti codice convenzionale 9990 9909 00;
- casella 31 "designazione delle merci" = descrizione dettagliata della merce almeno con lo stesso livello di dettaglio presente nei sistemi degli operatori.

IMPORTAZIONE DI CAMPIONI DI VALORE TRASCURABILE

Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali all'importazione, ai sensi dell'art.86 del Reg.(CE) n.1186/2009, le spedizioni contenenti campioni di merci di qualsiasi tipo il cui valore sia trascurabile.

Si considerano campioni di merci di valore trascurabile gli articoli che presentano entrambe le seguenti caratteristiche:

- 1) hanno un valore intrinseco non superiore ai 150 euro;
- 2) rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili per fini diversi da quelli della prospezione.

Per la corretta applicazione della franchigia, nella compilazione della dichiarazione doganale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- casella 37.2 "regime" = codice C30 (campioni di merci importati a scopo di promozione commerciale);
- casella 2 "speditore" = generalità dello speditore;
- casella 8 "destinatario" = codice EORI, denominazione del destinatario e indirizzo di consegna;
- casella 33 "codice delle merci" = codice TARIC;
- casella 31 "designazione delle merci" = descrizione dettagliata del campione;
- applicazione dell'aliquota IVA propria del bene;

Qualora il valore della merce non superi i 22 euro, viene applicata la franchigia anche per l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.5 del D.M. 489/97. In questo caso devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- l'utilizzo del codice convenzionale 9990 9909 00 nella casella 33 "codice merci" riportando nella casella 31 "designazione delle merci" la descrizione dettagliata della merce, almeno con lo stesso livello di dettaglio presente nei sistemi degli operatori;
- il codice EORI dell'operatore (corriere) nella casella 8 "destinatario" riportando, comunque, la denominazione e l'indirizzo di consegna del destinatario;
- codice 4FR nella casella 37.2 "regime".

L'utilizzo del codice convenzionale "9990 9909 00" è comunque escluso:

- **per le importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nell'attività di sdoganamento (Servizio fitosanitario, PIF, USMAF, ecc.);**
- **per codice preferenze diverso da "100";**
- **per codice regime precedente diverso da "00";**
- **per valori maggiori di 150 euro;**
- **per le importazioni di merci per le quali occorra liquidare i tributi A30, A40, 406, 407.**

OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE

Per le operazioni di **esportazione** per le quali si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- merci il cui valore intrinseco non superi i 150 euro per spedizione;
- spedizioni prive di carattere commerciale, ivi comprese le spedizioni "Business to Business" accompagnate da fattura *pro-forma*;

l'Agenzia consente l'utilizzo, nella casella 33 "codice delle merci" del DAU, del codice convenzionale 9990 9909.

Qualora le dichiarazioni di esportazione, oltre a soddisfare i due precedenti requisiti, siano presentate in procedura domiciliata, l'Agenzia consente che nella casella 2 "speditore/esportatore" del DAU venga indicato il codice EORI del corriere aereo.

Le suddette due agevolazioni si intendono espressamente escluse per i paesi di destinazione a rischio compresi in un elenco aggiornato dall'Agenzia e comunicato agli operatori.

I Corrieri Aerei Internazionali che aderiscono al Memorandum si impegnano, inoltre, a:

mettere, immediatamente, a disposizione degli Uffici delle dogane presso cui effettuano le operazioni di sdoganamento, nonché della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, un terminale per il collegamento ai propri sistemi informativi (sistema informatico di movimentazione delle spedizioni che consenta la selezione, ai fini del controllo delle partite, sin dal momento della loro presa in carico da parte dell'operatore

nel Paese terzo). Mediante detto sistema dovrà essere possibile l'accesso al seguente insieme di dati necessari per l'effettuazione dell'analisi dei rischi locale e centrale:

- **Dati relativi al Mittente** (con lo stesso livello di dettaglio dei corrieri aerei):
 - nome e cognome (se persona fisica) ovvero
 - denominazione (se persona giuridica/società)
- **Dati relativi al Destinatario:**
 - nome e cognome (se persona fisica) ovvero
 - denominazione (se persona giuridica/società)
- **Sigla dell'aeroporto di partenza;**
- **Codice del paese terzo di partenza;**
- **Luogo di consegna;**
- **Numero della spedizione;**
- **Data della spedizione;**
- **Numero e peso dei colli;**
- **Valore della spedizione;**
- **Descrizione della merce;**

L'AICAI si impegna a sensibilizzare i propri associati sugli obblighi derivanti dal possesso dello *status* di Operatore Economico Autorizzato ed in particolare, secondo quanto disposto dall'art. 14-*decies* del Reg.(CEE) n.2454/93, circa l'obbligo di permettere all'autorità doganale l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti; nonché circa l'obbligo di disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permetta di individuare le transazioni illegali o fraudolente.

Il *Memorandum* e l'annesso *Addendum* sono operativi per gli associati AICAI che vi aderiscono.

In relazione alle spedizioni di importo inferiore o uguale a 22 euro, i corrieri si impegnano ad implementare i propri sistemi informativi con dei software che permettano agli analisti dell'Agenzia di estrapolare gruppi di spedizioni identificate sulla base di uno o più dei parametri attualmente presenti a sistema. In tale maniera sarà possibile una più mirata analisi dei rischi che permetta di effettuare controlli efficienti minimizzando l'impatto sull'operatività dei corrieri che procederanno a tali implementazioni.

L'Agenzia stabilisce un periodo di osservazione della durata di 6 mesi, al termine del quale procederà con una valutazione degli esiti dell'applicazione del *Memorandum* e dell'annesso *Addendum* e degli eventuali problemi che dovessero emergere in relazione alla loro applicazione.

L'efficacia è immediata per i corrieri che hanno già provveduto volontariamente a mettere a disposizione di tutti gli uffici doganali in cui operano, nonché della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, un terminale di accesso ai dati in proprio possesso sulle spedizioni in entrata nello Stato con provenienza paesi terzi, comprese le spedizioni immesse in libera pratica in altro Stato Membro.

I dati ai quali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accesso sono indicati nel presente *Addendum* che forma parte integrante del *Memorandum*.

Per gli altri corrieri aderenti che non abbiano fornito gli strumenti di cui sopra, l'efficacia del *Memorandum* è differita al momento in cui gli stessi provvederanno a mettere a disposizione di tutti gli uffici doganali in cui operano, nonché della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, il terminale per l'accesso ai dati di cui al precedente capoverso.

Nei casi di non adesione al presente *Memorandum*, restano ferme le disposizioni procedurali e di controllo ordinarie, che, tra l'altro, non consentono di accedere alle agevolazioni consistenti nella possibilità di utilizzo della voce convenzionale 9990 9909 00 e del codice EORI del corriere nelle caselle 2 e 8 del DAU

Roma, 6 luglio 2015

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore: F.to Giuseppe Peleggi

Per i Corrieri Aerei Internazionali aderenti

- **DHL: F.to Corrado Cappelli**
-
- **FEDEX: F.to Ilaria Censi**
-
- **TNT: F.to Stefania Pezzetti**
-
- **UPS: F.to Iulia Gabriela Nartea**